

ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO

L'obiettivo del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza è quello di prevenire il momento iniziale da cui scaturisce la crisi individuando diversi strumenti tra i quali i soggetti abilitati all'allerta, l'adeguatezza del sistema organizzativo amministrativo e contabile della società e gli indici della crisi approvati dal CNDCEC.

L'articolo 2086, comma 2 del codice civile introduce l'obbligo per gli imprenditori di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, soprattutto in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale al fine di attivarsi con sollecitudine per il superamento della crisi di impresa ed il recupero della continuità aziendale attraverso la selezione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti.

In pratica l'imprenditore o l'organo amministrativo dovrà adeguare l'assetto organizzativo amministrativo e contabile dell'impresa rendendolo idoneo al monitoraggio dell'equilibrio economico e finanziario ed alla custodia della continuità aziendale.

La norma comporta un vero e proprio peso nei confronti dell'organo amministrativo in quanto in assenza dell'adozione di un adeguato assetto organizzativo o nell'incapacità dello stesso di far fronte tempestivamente ai segnali di crisi è prevista in capo agli amministratori la causa di responsabilità verso la società per l'inosservanza dell'obbligo.

Le medie e grandi società e/o comunque quelle già dotate di un organo di controllo beneficeranno di indubbi vantaggi nel predisporre un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile capace di monitorare la perdita di continuità aziendale sia per le dimensioni aziendali che per la presenza di organi qualificati. Diversamente impatto notevole ricadrà sulle Pmi, il cui assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nella maggior parte dei casi, presenta i caratteristici limiti del padre/padrone societario, ovvero dell'imprenditore che gestisce ogni aspetto societario accentrando ogni potere in capo a se stesso e con poca propensione alla delega.

In questa fase il ruolo fondamentale lo ricopre il consulente d'impresa nell'affiancare gli imprenditori nel compito di riscrivere il sistema di gestione, in funzione della prevenzione della crisi di impresa.

Ciò che conta più nell'individuazione della struttura organizzativa amministrativa e contabile è la dimensione aziendale in quanto la crescita impone la formalizzazione di procedure e direttive atte a monitorare ogni fase del processo aziendale. Ancora una volta si crea una differenza tra medie e piccole imprese in quanto nelle Pmi la struttura organizzativa potrà avere una minore formalizzazione in considerazione della maggiore semplicità dei processi aziendali.

Nel definire quindi gli assetti organizzativi l'imprenditore dovrà configurare l'assetto in funzione del grado di rilevazione dei segnali di crisi rispetto all'impresa e monitorare continuamente l'eventuale perdita di continuità aziendale.

Prendendo spunto dalle norme del Collegio Sindacale si può definire l'assetto organizzativo, come il complesso di direttive e procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed esercitato ad un appropriato livello di competenza e lo si definisce "adeguato" in presenza delle seguenti caratteristiche:

- è basato sulla separazione e contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni;
- si fonda su chiare definizioni delle deleghe e dei poteri;
- è evidente la capacità di garantire lo svolgimento delle funzioni aziendali.

L'organigramma aziendale evidenzierà la chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità, esso non è uno schema rigido e predefinito ma deve adattarsi alle singole realtà come tutto l'assetto organizzativo.